

RAFFORZAMENTO ATTIVITA' ISPETTIVA

MODIFICA ART. 19 LEGGE 870/86 + ART. 80, CO. 10, CDS

Art. XXX

1. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *"1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso, il personale sarà compensato con i seguenti corrispettivi onnicomprensivi:
 - a) euro 450 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva di seduta antimeridiana e pomeridiana;
 - b) euro 225 lordi per ogni giornata di operazioni, in singola seduta antimeridiana o pomeridiana."*;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *"1-bis. È remunerato con gli importi di cui al comma 1 anche l'esercizio delle funzioni ispettive sulle attività svolte da soggetti autorizzati esterni all'Amministrazione, disposte dagli Uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."*;
 - c) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, è stabilito il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, di cui ai commi 1, rispettivamente lettere a) e b), e 1-bis, dell'articolo 19 della legge 1 ottobre 1986, n. 870, come modificato dal comma 1, nonché la data a decorrere dalla quale le disposizioni di quest'ultimo sono applicabili."
3. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, il comma 10 è sostituito dal seguente: *"10. Il Dipartimento della mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del Dipartimento per la mobilità sostenibile, abilitato all'espletamento delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81, e sono remunerati ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. I relativi importi, a carico delle officine, dovranno affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza mensile ed importo parametrato al numero di veicoli per i quali, nel periodo di riferimento, sia stata prenotata la revisione. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15."*
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l'esercizio delle attività ispettive di cui all'articolo 19, comma 1-bis, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, come introdotto dal comma 1, lettera b).

Conseguentemente (con le modifiche apportate dal comma 3):

5. All'allegato al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada"*, tabella III 1 ART. 242 -

ACCERTAMENTI TECNICI, nella colonna "ACCERTAMENTI CONSENTITI" le parole: "Lettere d), e)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Lettere c), d) ed e)".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa muove dall'esigenza, evidenziata in più sedi e, in particolare, nel corso delle diverse audizioni – l'ultima delle quali del Ministro – presso la Commissione IX Trasporti della Camera dei Deputati, di rispondere in maniera efficace e tempestiva alla richiesta di contrarre i tempi d'attesa per l'utenza nell'erogazione dei servizi.

Invero, a tal proposito, è stata rappresentata ormai da molto tempo, ed esplorata senza esito, la necessità di addivenire alla soluzione più naturale, e cioè ad un significativo innesto di personale (+30%, pari a circa 1.000 unità) in un settore dell'Amministrazione, quello degli uffici di motorizzazione, che ha perso oltre il 50% del personale (circa 2.700 unità a fronte delle iniziali 7.000) negli ultimi 20 anni.

Se innesti tecnologici significativi e innovazioni di processo hanno prodotto - o sono in procinto di produrre - risultati adeguati in ambito di esami di teoria e revisione periodica dei veicoli pesanti adibiti al trasporto delle merci, non altrettanto potrà accadere per l'ambito delle verifiche di capacità e comportamento (esami di guida); in detto ultimo ambito, infatti, le proposte normative abilitanti alla remotizzazione della conduzione dell'esame da parte dell'esaminatore con innovazioni di processo e utilizzo massivo delle tecnologie, avanzate già da oltre 8 mesi, hanno incontrato resistenze, allo stato, insuperabili.

Stante quanto sopra, esperiti invano i tentativi di utilizzare le leve tecnologica e "di processo", per ottenere benefici concreti in termini di livelli di servizio e contrazione dei tempi di attesa, residua, quale ultima leva attivabile, quella della "remunerazione delle attività di esame svolte in conto privato", attualmente parametricate a compensi previsti dall'articolo 19, commi da 1 a 4, della legge n. 870 del 1986; si tratta di una legge risalente ormai a 36 anni fa e concepita in un contesto di "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti" dedicata, in ampia parte, ad un programma straordinario di assunzioni per la Motorizzazione.

La vetustà della disciplina attualmente in vigore ed il contesto di riferimento radicalmente modificato nel senso su esposto, costituiscono di per sé, elementi che rendono l'esercizio delle attività connesse alle operazioni di motorizzazione poco appetibili e di gestione assai farraginosa, a fronte di una forte esposizione a responsabilità, quando non ad atteggiamenti anche aggressivi dell'utenza.

L'attuale modello di remunerazione delle attività tecniche di motorizzazione svolte in "conto privato" (ovvero a carico dei soggetti richiedenti) disciplinato dai commi da 1 a 4 dell'art. 19 della L. 870/86, prevede, peraltro, una remunerazione calibrata sull'attività effettivamente svolta e non su quella prenotata: ciò comporta il possibile – e documentato – instaurarsi di meccanismi di "assenze pilotate" di veicoli e/o candidati prenotati, nel caso, rispettivamente, di tecnici o esaminatori "poco graditi". Questo distorto utilizzo delle sedute in "conto privato", oltre a produrre evidenti effetti disfunzionali per l'organizzazione delle attività (per forzato sotto-utilizzo delle risorse dedicate alle sedute "deserte"), pongono nelle mani del soggetto privato che richiede la seduta, un potenziale potere di ricatto sul dipendente incaricato che, operando con il massimo rigore, rischia di veder compromessa anche l'integrità della propria remunerazione.

Quanto al comma 1, lettere a) e c): L'emendamento proposto interviene ad aggiornare la determinazione del compenso per le operazioni di motorizzazione prevedendo – sempre a carico di chi richiede le operazioni presso la propria sede (in conto privato) – un corrispettivo fisso, onnicomprensivo e predeterminato per ciascuna seduta prenotata.

Detto corrispettivo è quindi determinato sulla base del fatto che la seduta interessi l'intera giornata lavorativa (come ad esempio accade nelle sedute cd "doppie" effettuate di sabato) o che si tratti di seduta "singola" che interessa soltanto la fascia oraria antimeridiana o, più frequentemente, quella pomeridiana.

Il parametro quantitativo di riferimento – e di congruità – per sedute "doppie" è l'importo di cui all'articolo 2, comma 1, n. 1) del d.P.C.M. 24 aprile 2020 recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di

riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”, a cui è applicata la decurtazione del 10% di cui all’articolo 1, co. 4, del medesimo decreto.

Il corrispettivo per le sedute “singole” è fissato alla metà del predetto importo.

Quanto al comma 2: proprio in ragione dell’obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all’utenza – e quindi per evitare che a fronte del rideterminato compenso non sia garantito un adeguato incremento del numero delle operazioni - il comma prevede che con decreto ministeriale, da adottarsi previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sia stabilito il numero delle predette operazioni che dovranno comporre una giornata, o mezza giornata lavorativa.

Per la medesima ragione, le modifiche all’articolo 19 della legge n. 870 del 1986, come su illustrate, saranno applicabili soltanto a decorrere dalla data prevista nello stesso decreto.

Le misure proposte sono coerenti con le finalità illustrate, prevengono l’instaurarsi di dinamiche di controllo del tecnico o esaminatore da parte del soggetto privato richiedente e semplificano la determinazione dei compensi attualmente previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, dell’articolo 19 della L. n. 870 del 1986; costituiscono, inoltre, fattore di perequazione del costo per l’utenza oggi fortemente sperequato in ragione della distanza della sede del soggetto richiedente dall’Ufficio. Nella misura proposta, invece, le spese di trasferta dalla sede dell’Ufficio alla sede del soggetto richiedente sono forfettizzate ed incluse nel corrispettivo **non determinandosi, quindi, oneri aggiuntivi o minori entrate per l’Erario.**

Quanto al comma 1, lettera b): nella medesima ottica di carenza di personale, necessità di incremento delle attività di vigilanza (vuoi attribuite da disposizioni di legge, vuoi assegnate da disposizioni unionali) ed intento di incentivare l’esercizio delle attività in regime di L. 870/86 semplificandone l’applicazione e massimizzando il livello dei servizi resi, un nuovo comma 1-bis prevede che gli importi suddetti si applichino anche nel caso in cui il personale del DMS sia chiamato a svolgere attività ispettive sull’attività di soggetti esterni autorizzati; fattispecie che, evidentemente, restano attualmente estranee all’ambito di applicazione dell’articolo 19 in commento poiché, per una attività ispettiva, non si configura il caso di “richiesta dell’interessato”.

Anche alle disposizioni del comma 1-bis si applica la previsione del decreto di cui al comma 2.

Nella stessa filosofia di intervento, il **comma 3** interviene a modificare l’articolo 80, co. 10, del codice della strada.

Come è noto esso dispone che il DMS effettui controlli periodici sulle officine di revisione autorizzate e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le stesse: la valenza di tali controlli in chiave di sicurezza stradale è di tutta evidenza e lo è ancor di più ove si consideri che, a seguito delle modifiche al comma 8 del medesimo articolo 80, sono state esternalizzate le revisioni periodiche dei cd. “mezzi pesanti” e loro rimorchi e semi rimorchi, se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata.

È quindi evidente come l’attività ispettiva in parola ampli il proprio perimetro ed il suo peso specifico in termini di sicurezza stradale.

Pertanto- atteso che il testo vigente dell’articolo 80, co. 10, rinvia alle modalità di cui all’articolo 19, co.1, 2, 3 e 4, della legge n. 870 del 1986 – la modifica proposta:

- aggiorna tale rinvio al comma 1-bis del medesimo articolo, come su illustrato;
- prevede quale meccanismo di alimentazione del capitolo 3566 (conto privato) per tali finalità un versamento con cadenza mensile a carico delle officine autorizzate, il cui importo è parametrato al numero di veicoli per i quali, nel periodo di riferimento, sia stata prenotata la revisione;
- prevede che tali controlli possano essere effettuati da personale abilitato alle funzioni di ispettore delle revisioni (art.81 cds) e non più soltanto “*personale ... in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento*”, come attualmente recita il comma 10;
- dispone l’applicazione delle sanzioni del comma 15 dell’articolo 80 per il caso di mancato versamento dei predetti importi.

Per le attività ispettive di cui al (nuovo) comma 1-bis dell'articolo 19 della L.n. 870 del 1986 (diverse dai controlli periodici di cui all'articolo 80, co. 10, CDS), il **comma 4** prevede che, con decreto MIT-MEF, siano determinati gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale impiegato nelle predette attività.

Conseguentemente, rispetto alle modifiche apportate dal comma 3 in tema di profili professionali del personale MIT chiamato ad effettuare i controlli di cui all'articolo 80, comma 10, si interviene puntualmente per adeguare la relativa tabella del regolamento di esecuzione.